

Sorrento 11 gennaio 2012

Al sig. Sindaco di Sorrento
Al Presidente del C.C.

Interrogazione urgente con risposta nella prossima seduta di C.C.

Oggetto : Piano Sociale di Zona - Mozione - impegno assunto in Consiglio Comunale a seguito di votazione – Determina Dirigenziale della Regione Campania sulla composizione dell'ufficio di Piano – illegittimità della determina n° 1619 del 29.12.2011 del Comune di Sorrento - Provvedimenti.

Il sottoscritto Rosario Fiorentino nella veste di consigliere comunale di Sorrento, con la presente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n° 267/2000 combinato con le norme dello statuto comunale e del vigente regolamento del consiglio comunale interroga la S.V. con l'urgenza del caso esponendo quanto segue.

Premesso che diversi mesi fa il Consiglio Comunale ha dibattuto la mozione presentata dal gruppo Insieme per Sorrento sui servizi Sociali e sul Piano Sociale di Zona .

Che il Consiglio Comunale approvò un testo di delibera dove impegnava la Giunta Municipale e la S.V. a relazionare al Consiglio sui temi dibattuti entro un termine che pur se non perentorio, sicuramente da rispettare .per informare il Consiglio Comunale in maniera compiuta sulle diverse incongruenze, stranezze e presunte illegittimità emerse. Nulla di tutto questo è stato eseguito.

Ancora una volta ciò che si afferma e si proclama è il contrario di ciò che si fa e ci si comporta.

Che alla mozione lo scrivente allegò successivamente ulteriori approfondimenti utili per chi avesse voluto comprendere per bene lo stato dell'arte della situazione.

Che i predetti documenti ritualmente depositati si ritengono qui richiamati e trascritti per cui si invita il presidente del Consiglio Comunale ad allegare alla presente all'atto della discussione.

Che come niente fosse successo si continua ad operare impegnando e spendendo migliaia e migliaia di euro pur se il buon senso, un'oculata gestione e la crisi chiedono con forza una inversione di rotta chiara. Invece in

modo e forme che lasciano dubbi si sperperano e si elargiscono fondi comunali e regionali senza tener nel debito conto degli indirizzi ed atti regionali e di legge .Tali fatti impongono a tutti almeno una riflessione e allo scrivente di approfondire taluni aspetti meritevoli di attenzione da parte del consesso. Infatti che con Decreto Dirigenziale n. 475 del 16/11/2011 sono state approvate le indicazioni operative per la presentazione dell'aggiornamento per la III annualità dei Piani di Zona triennali in applicazione del I Piano Sociale Regionale(di cui non mi pare che se ne stia parlando molto). Le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali e del Fondo per le Non Autosufficienze relative a questa annualità sono già state programmate con Deliberazione n. 915 del 17 dicembre 2010 e ripartite ed assegnate a ciascun Ambito, con Decreto dirigenziale n. 774 del 21/12/2010 (link di riferimento dove reperire l'intera modulistica: http://www.regione.campania.it/portal/media-type/html/user/anon/page/HOME_DettaglioPrimoPiano.psml?itemId=4099&ibName=NotiziaHomePage&theVectString=-1%2C50.)

Il fatto interessante è che in queste linee (al punto "4. Indicazioni relative alla composizione degli Uffici di Piano e alla retribuzione del personale" delle indicazioni operative) viene completamente chiarita la struttura organizzativa dell'Ufficio di Piano di Zona, così come dettato anche dall'Art. 23 della L.R. 11/07 (e questo è il motivo per cui, forse, non se ne sta parlando molto).

Il coordinatore dell'Ufficio di Piano è la figura che assume su di sé la responsabilità e la direzione dell'ufficio stesso. La legge regionale prevede che egli debba essere dotato di poteri adeguati a svolgere il ruolo di gestore del centro unico di costo e responsabilità. Deve poter, cioè, approvare bandi, stipulare contratti, rilasciare autorizzazioni e accreditamenti (se tale funzione è attribuita all'Ufficio), effettuare la gestione finanziaria del fondo unico d'Ambito. Per tali funzioni, è necessario incaricare una figura dirigenziale (o analoga figura che, secondo l'ordinamento dell'ente locale, possa essere dotato di tali poteri). A tal fine, qualora il Comune capofila (o altro Comune dell'Ambito) abbia nel suo organico un Dirigente dei servizi sociali, sarà questa la figura più idonea a svolgere l'incarico di Coordinatore dell'Ufficio di Piano. Laddove, invece, non vi sia tale figura, si potrà provvedere attribuendone le funzioni a un altro dirigente, a un dipendente apicale, oppure affidando l'incarico ad un esterno. Alla luce delle considerazioni esposte in premessa, si comprende, però, come quest'ultima soluzione sia la più critica, in quanto finirebbe per drenare le sempre più scarse risorse disponibili verso il personale, piuttosto che concentrarle verso la cura dei bisogni socio-assistenziali.

Altrettanto importante è il personale che compone l'Ufficio di Piano e che collabora con il Coordinatore affinché l'Ambito eserciti correttamente le funzioni attribuitegli.

Si ritiene, in ogni caso, che per poter svolgere le funzioni previste dalla legge regionale, la dotazione minima di un Ufficio di Piano sia costituita dalle seguenti figure, impiegate a tempo pieno:

- coordinatore dell'Ufficio di Piano, cui siano conferiti i poteri di gestione del personale dell'Ufficio di Piano e del Fondo Unico di Ambito;
- almeno tre figure con competenze nel campo sociale e conoscenza della normativa di riferimento, cui venga demandata, tra l'altro, l'analisi dei bisogni, la concertazione, l'elaborazione del Piano di Zona, la responsabilità delle diverse aree di intervento, la partecipazione ai tavoli di programmazione integrata – UVI, GLH;
- almeno una figura con competenze giuridico-amministrative, per la predisposizione degli atti amministrativi, dei bandi e avvisi pubblici;
- almeno due figure con competenze amministrativo-contabili, per la gestione finanziaria del FUA e il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario;
- almeno una figura con competenze informatiche per l'implementazione del SIS.

Si ribadisce che, in linea con la nuova organizzazione dei servizi, prevista per legge, le figure amministrative dei servizi sociali dei singoli Comuni devono essere messe a disposizione dell'Ambito, per svolgere il loro lavoro a livello sovra-comunale. La legge regionale, all'art. 23 prevede, infatti, che l'Ufficio di Piano venga dotato, in primo luogo, di personale distaccato dai singoli Comuni e dalla ASL. Nel distacco, il personale non perde il rapporto di dipendenza giuridica con il singolo Comune ed il connesso rapporto di dipendenza economica.

Considerato altresì che da anni tutte le determinate adottate per la corresponsione di contributi economici alle famiglie e persone indigenti non riportano i dati anagrafici e fiscali mentre l'art.12 della legge 241/90 impone la pubblicità così come del resto viene effettuato da altri Comuni come quello per esempio di C. Mare che pubblica l'elenco e la graduatoria su quotidiani e che il Comune non ha assunto alcun provvedimento di verifica e di controllo.

Interroga la S.V. per ricevere risposta adeguata e dettagliata sui singoli punti della presente interrogazione. Allega atti della Regione Campania e chiede di comunicare formalmente la presente al Segretario Generale e al ragioniere capo.

In attesa porge distinti Saluti

IL consigliere comunale
Rosario Fiorentino
